



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 giugno 2011 n.95

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 2, comma 10, e 10, comma 3, della Legge 25 luglio 2000 n.67;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 27 maggio 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICA DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI, DEI CONCORSI A PREMI, DELLE LOTTERIE, DEL LOTTO, DEI GIOCHI DELLA SORTE E DELL'ABILITÀ E DELLE SCOMMESSE), DEL DECRETO 19 NOVEMBRE 2001 N. 113 (INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI GIOCHI AMMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1

L'articolo 1 del Decreto 19 novembre 2001 n. 113, sostituito dall'articolo 1 del Decreto 25 ottobre 2007 n. 113, sostituito dall'articolo 1 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n.145, è così sostituito:

"Art. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della Legge n. 67 del 25 luglio 2000 sono considerate lecite o ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, le attività appartenenti ad una delle seguenti categorie:

A	Tombola, bingo e similari	sono compresi in questa categoria tutti i giochi per i quali l'estrazione avviene in forma tradizionale o automatizzata e la vincita consegue alla estrazione di una serie di numeri pronosticati dal giocatore o assegnati, contenuti in una cartella
B	Lotterie anche istantanee e similari	sono compresi in questa categoria i giochi nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti
C	Lotto	estrazione almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'art.4

E	Scommesse	
F	Tornei	Sono compresi in questa categoria i concorsi a premi basati su competizioni tra più giocatori o squadre di giocatori, qualora l'esito della stessa competizione sia influenzato da componenti aleatorie.
G	Apparecchi automatici con premio in denaro	Sono compresi in questa categoria gli apparecchi che, indipendentemente dal regolamento di gioco, possiedano le seguenti caratteristiche: a) costo massimo di ciascuna partita 10,00 euro; b) vincite erogate non inferiori al 85% delle somme giocate, su un ciclo non inferiore a 500.000 partite.”.

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 10 della Legge 25 luglio 2000 n. 67, sostituito dall'articolo 2 del Decreto 10 giugno 2003 n. 72, dall'articolo 2 del Decreto Delegato 25 ottobre 2007 n. 113, dall'articolo 3 del Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n.145, è così sostituito:

"Alle attività di cui alla presente legge sono applicati una speciale imposta erariale comprensiva di quella afferente i premi e un onere per il servizio di controllo e vigilanza nella misura fissata dalla seguente tabella:

“Tabella – Imposta speciale erariale

L'imposta speciale erariale è così stabilita:

Giochi esercitati in forma temporanea

L'imposta è calcolata sull'introito lordo del gioco o in assenza sul valore di mercato dei premi.

Per i giochi di tipo "F" l'imposta è sempre calcolata sul valore di mercato dei premi.

L'imposta è corrisposta entro 60 giorni dall'estrazione o dallo svolgimento del torneo.

TIPO DI GIOCO			
A	Tombola, Bingo e similari	12 %	
B	Lotterie anche istantanee e similari	12 %	
C	Lotto	12 %	
D	Apparecchi automatici	1.000 Euro	Tassa fissa annua anticipata per singola autorizzazione (1 apparecchio)
F	Tornei	12 %	

Giochi esercitati in forma stabile

L'imposta è calcolata sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti. L'imposta è corrisposta entro 60 giorni dall'estrazione o dallo svolgimento del torneo.

Per i giochi di tipo "E" l'imposta si applica sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti considerando gli eventi chiusi in un periodo di tre mesi, fatto salvo il versamento di un acconto ogni 30 giorni.

TIPO DI GIOCO			
A	Tombola, bingo e similari	40 %	
B	Lotterie anche istantanee e	12 %	

	similari		
C	Lotto	12 %	L'imposta è ridotta al 9% il primo anno di attività e al 10,5% per il secondo anno
D	Apparecchi automatici	40 %	
E	Scommesse	12 %	
F	Tornei	12 %	
G	Apparecchi automatici con premio in denaro	40%	

Oneri di controllo e vigilanza

Gli oneri di controllo e vigilanza, per i giochi esercitati in forma stabile, sono costituiti da una parte UNA TANTUM e da una parte percentuale. La parte UNA TANTUM è fissa ed è corrisposta al momento dell'autorizzazione; la parte percentuale è calcolata sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti.

Per i giochi esercitati in forma temporanea gli oneri, a seconda del tipo di gioco, possono essere fissi o calcolati percentualmente sulla base dell'imposta speciale erariale.

Sia per i giochi in forma stabile che per i giochi in forma temporanea, la parte percentuale degli oneri è corrisposta con le stesse modalità e scadenze dell'imposta speciale erariale.

A fini della presente tabella, il tipo di gioco si differenzia per la diversa denominazione e per il diverso regolamento di gioco.

TIPO DI GIOCO	Una Tantum	Onere annuo
Giochi di tipo A, B, C ed E in forma stabile	3.000 Euro	0,8%
Giochi di tipo D in forma stabile	1.500 Euro per tipo di apparecchio	0,8%
Giochi di tipo F in forma stabile	1.500 Euro	0,8%
Giochi di tipo G in forma stabile	3.000 Euro	0,8%
Giochi di tipo A e B in forma temporanea		10% dell'imposta calcolata, con un minimo di Euro 250
Giochi di tipo D in forma temporanea		500 Euro per apparecchio
Giochi di tipo F in forma temporanea		10% dell'imposta calcolata, con un minimo di Euro 250.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta